

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 24-03-2022

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095. Aggiudicazione provvisoria

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.07.2015 è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria per la durata di 180 mesi, con scadenza 26/08/2015;
- alla data di scadenza fissata dall'Avviso sono pervenute n. 9 domande di partecipazione;
- la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, rispetto a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione;
- con Lettera di Invito del 09/04/2018 i concorrenti prequalificatisi sono stati invitati a produrre la propria offerta entro il 09/07/2018;
- con determinazione n. 256 del 21/6/2018 il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato all'08/08/2018;
- con determinazione n. 324 del 9/8/2018, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di Gara in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 D. Lgs n. 163/2006, che regola la procedura di cui in oggetto quale norma applicabile *ratione temporis* nei limiti dell'autovincolo da parte della Stazione Appaltante;
- con determinazione n. 391 del 9/10/2018 il RUP ha proceduto, previa verifica istruttoria, alla ammissione al prosieguo della procedura dell'RTI DIODORO ECOLOGIA Srl/TE.AM Teramo Ambiente Spa, dell'RTI TECNOSERVICE Srl/STIRANO Srl e dell'RTI SOGEPU Spa/ECOCAVE Srl;
- nel corso della seduta pubblica del 23/1/2019, nella quale si è proceduto, previa comunicazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti per l'offerta tecnica, all'apertura della Busta C – Offerta economica, la Commissione ha compiuto l'attribuzione dei relativi punteggi e dato corso alla formazione della seguente graduatoria finale:
 1. RTI Sogepu – Ecocave punti 100
 2. RTI Diodoro Ecologia-TeAm punti 67,25
 3. RTI TeknoService – Stirano punti 56,74
- con determinazione n. 135 del 5/4/2019, il RUP ha proceduto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito agli art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006, alla definizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'RTI primo classificato, dichiarando l'offerta economica della RTI Sogepu Spa/Ecocave Srl congrua e affidabile, disponendo, altresì, la conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avviato con determinazione n. 43 del 30/1/2019;

AURI - Atto n. 106 del 24-03-2022

- con determinazione n. 140 del 15/4/2019 il RUP ha proceduto, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl;
- l'aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione n. 140 del 15/4/2019 è stata impugnata davanti al TAR Umbria dall'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dall'RTI TeknoService – Stirano, rispettivamente classificatisi al secondo e terzo posto della graduatoria finale della procedura in oggetto;
- nell'ambito dei suddetti giudizi l'RTI Sogepu-Ecocave ha presentato ricorso incidentale per chiedere l'esclusione dei ricorrenti principali;
- il TAR Umbria, con sentenza n. 518 del 21/10/2019, ha accolto tanto i ricorsi principali che quello incidentale, stabilendo in particolare che:
 - l'RTI Sogepu-Ecocave avrebbe dovuto essere escluso dalla Gara in considerazione della mancata dichiarazione da parte della mandante Gesenu di una sentenza di condanna (n. 1500 del 20 novembre 2014) adottata nei confronti della stessa da parte della Corte dei Conti della Campania, in tesi del TAR costituente un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, rilevante ai sensi dell'art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006; così come avrebbe dovuto essere dichiarata da SEI Toscana – altra mandante dell'RTI aggiudicatario – l'adozione di misure restrittive della libertà personale nei confronti dei propri amministratori, elemento, sempre secondo il TAR, oggetto di un obbligo dichiarativo, invece violato, e di un corrispondente obbligo di valutazione da parte della Stazione Appaltante, ugualmente disatteso;
 - anche l'RTI Teknoservice-Stirano avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, stante la mancata dichiarazione della risoluzione in danno dal contratto di appalto disposta nel 2014 dal Comune di Vico Gargano, anch'essa rilevante quale grave errore professionale;
 - da ultimo, anche la partecipazione dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAM sarebbe stata viziata dall'omessa dichiarazione della risoluzione contrattuale subita dal Comune di Sacrofano e di procedimenti penali a carico di rappresentanti della società mandataria;
- per effetto della sentenza su citata, la determinazione n. 140/2019 è stata annullata;
- avverso la sentenza TAR Umbria n. 518 del 21/10/2019 è stato presentato appello al Consiglio di Stato da parte di AURI, dell'RTI Sogepu – Ecocave, dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dell'RTI TeknoService – Stirano;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 39 del 4/1/2021 ha riformato la sentenza del TAR Umbria prima ricordata, riconoscendo la legittimità della partecipazione e della conseguente fuoriuscita dal Raggruppamento di SEI Toscana e statuendo, per il resto, che la valutazione sull'idoneità dei fatti non dichiarati dagli RTI concorrenti a costituire “grave errore professionale” ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché l'attitudine di tali omissioni ad incidere sull'affidabilità degli operatori partecipanti alla Gara spetta esclusivamente ad AURI;
- per l'effetto, il Consiglio di Stato ha disposto la retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase nella quale dovranno essere compiute le valutazioni indicate nei paragrafi 35.7 e 35.8 della medesima sentenza, in contraddittorio con ciascun partecipante alla gara (RTI Sogepu – Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService – Stirano);

Premesso, altresì, che:

- con determina n. 29 del 21/1/2021 AURI ha ritenuto necessario procedere, in ottemperanza alla sentenza n. 39 del 4/1/2021 del Consiglio di Stato, alla retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase di verifica in contraddittorio, con gli operatori economici partecipanti alla Gara, della documentazione oggetto di omissione dichiarativa attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, con le modalità e i termini indicati dalla medesima sentenza;

AURI - Atto n. 106 del 24-03-2022

- con le note di AURI prott. n. 636, 635 e 637 del 21/1/2021 è stato, pertanto, avviato il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti, rispettivamente, dell'RTI Sogepu–Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService–Stirano;
- con tali note i concorrenti sono stati invitati a presentare nei successivi 10 giorni la dichiarazione aggiornata relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006, completa anche degli eventi considerati dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto di omissione dichiarativa, nonché di qualsiasi altro evento e/o circostanza, anche se *medio tempore* intervenuto, che potesse essere qualificato come “grave errore nell'esercizio dell'attività professionale” ai sensi del ricordato art. 38; i concorrenti sono stati, altresì, invitati a presentare, nei successivi 10 giorni dall'invio della suddetta dichiarazione, una motivata relazione contenente le proprie osservazioni circa la sussistenza dei requisiti di affidabilità e moralità professionale di cui al citato art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 con particolare riferimento alle circostanze oggetto della dichiarazione resa;
- nei termini concessi, tutti i concorrenti hanno proceduto ad inviare le dichiarazioni richieste, aggiornate degli eventi considerati nella sentenza del Consiglio di Stato, nonché, cautelativamente, di ogni evento successivo anche solo astrattamente riconducibile alla nozione di “grave errore nell'esercizio dell'attività professionale”, anche se non rilevanti ai sensi del ricordato art. 38;

Considerato che:

- con riferimento all'RTI Sogepu-Ecocave, l'AURI ha richiesto la presentazione delle dichiarazioni integrative di cui sopra sia alle attuali componenti del Raggruppamento, sia alla società Gesenu s.p.a., originaria componente del Raggruppamento (successivamente estromessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 19, del Codice Appalti e 95, co. 1, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto interessata in corso di procedura da un'interdittiva antimafia) al fine di consentire ad essa il contraddittorio in merito alla sentenza di condanna della Corte dei Conti Campania n. 1500 del 20 novembre 2014, non dichiarato in Gara e oggetto della Sentenza del Consiglio di Stato cui si è ottemperato, nonché al fine di verificare se tale precedente integri o meno un “grave errore professionale” ai sensi del citato art. 38 Vecchio Codice, con effetti sull'ammissibilità dell'intero Raggruppamento; – alla luce della documentazione trasmessa dal Raggruppamento e da Gesenu s.p.a., con nota prot. n. 2236 del 9/3/2021, AURI ha ritenuto necessario richiedere a quest'ultima società documentazione integrativa rispetto ad alcuni degli eventi da essa dichiarati; – la documentazione integrativa richiesta a Gesenu è stata correttamente trasmessa in data 19/3/2021;
- Con riferimento all'RTI Diodoro-TeAm, alla luce della documentazione trasmessa dal Raggruppamento, l'AURI ha ritenuto necessario richiedere alla società Diodoro la presentazione di documentazione integrativa rispetto ad alcuni degli eventi dichiarati; – la documentazione integrativa richiesta a Diodoro è stata correttamente trasmessa in data 15/3/2021;
- Con riferimento, infine, all'RTI TeknoService–Stirano, quest'ultimo, con nota del 19/3/2021, ha comunicato di non avere più interesse all'appalto e di ritirare la propria offerta, richiamando a tal fine l'art. 5 della lettera di invito e l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006.

Considerato che:

- con determinazione n. 12 del 8/4/2021 AURI ha concluso il procedimento di soccorso istruttorio avviato confermando l'ammissibilità alla Gara degli operatori economici RTI Sogepu-Ecocave e RTI Diodoro-TeAm ed ha nel contempo preso atto della sopravvenuta comunicazione di ritiro della propria offerta dalla Gara da parte dell'RTI TeknoService-Stirano, che non risulta quindi più annoverabile tra i concorrenti della procedura in oggetto;

Considerato che:

- con note prot. n. 3216 del 8/4/2021 e prot. n. 3221 del 8/4/2021 AURI ha richiesto rispettivamente a RTI Diodoro-TeAm e a RTI Sogepu-Ecocave di produrre, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Lettera di Invito, dichiarazione di conferma della validità dell'offerta già presentata per ulteriori 365 giorni, unitamente alla proroga della validità della cauzione provvisoria per il medesimo periodo;
- con note prot. n. 3939 del 28/4/2021 e prot. n. 3956 del 28/4/2021 rispettivamente RTI SogepuEcocave e RTI Diodoro-TeAm hanno confermato la validità, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Lettera di Invito, delle offerte già presentate ed hanno prodotto la cauzione provvisoria richiesta;

Atteso che:

- con riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 39 del 4/1/2021 il RUP rilevava che la stessa non indicava le modalità operative di ottemperanza, specialmente con riguardo all'eventuale ripetizione delle operazioni di gara concernenti le attività procedurali da porre in essere;
- alla luce di quanto sopra esposto, la stazione appaltante ha ritenuto opportuno ricorrere all'istituto dell'art. 112 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 (c.d. "ottemperanza di chiarimenti") al fine di ottenere dal Consiglio di Stato le opportune indicazioni volte a definire in modo corretto le attività procedurali da porre in essere al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva e poter individuare l'affidatario del servizio, evitando, altresì, ulteriori e defatiganti ricorsi giurisdizionali riferibili alla concreta modalità di ottemperanza alla sentenza;
- il Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 7713 del 18/11/2021, ha reso i chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della propria precedente sentenza n. 39 del 2021, statuendo quanto segue:
 - l'annullamento non ha investito gli atti di indizione della gara, la *lex specialis* e il subprocedimento di presentazione delle offerte - questa parte del procedimento non è stata travolta dalla pronuncia e non deve essere rinnovata;
 - anche la circostanza che né in primo grado, né in appello, siano stati accertati vizi propri dell'attività di valutazione delle offerte non è del tutto irrilevante. Essa, infatti, rende in astratto possibile la conferma (in senso proprio) delle operazioni già compiute dalla Commissione giudicatrice;
 - tuttavia un simile risultato può essere conseguito solo a seguito di una specifica istruttoria che tenga conto sia dell'esito della rinnovazione dell'attività di verifica dei requisiti di ammissione, sia di eventuali sopravvenienze e della loro incidenza sulla valutazione delle offerte, alla luce della disciplina posta dalla legge di gara;
- con riferimento alle operazioni di rivalutazione delle offerte già presentate dai due RTI rimasti in gara (Sogepu-Ecocave e Diodoro-Team) si è reso necessario procedere alla riconvocazione della commissione giudicatrice nominata con Determinazione dirigenziale n. 324 del 9/8/2018;
- all'atto della riconvocazione della commissione di gara n. 2 commissari hanno evidenziato specifiche circostanze, sopravvenute rispetto al periodo in cui hanno svolto le loro attività di commissari di gara per la procedura *de qua*, idonee a configurare potenziali conflitti di interesse e/o doveri di astensione;
- con riferimento a quanto indicato al punto precedente il RUP ha proceduto alla nomina di n. 2 membri della commissione in sostituzione dei precedenti e pertanto con determinazione n. 474 del 24/12/2021 ha integrato la commissione nominata con determinazione n. 324 del 9/8/2018;

Preso atto di quanto riportato dalla Commissione nominata con determinazione n. 474 del 24/12/2021 nei seguenti verbali:

- Verbale del 24/1/2022 della prima seduta riservata;
- Verbale del 2/2/2022 della seconda seduta riservata;

- Verbale del 9/2/2022 della terza seduta riservata;
- Verbale del 18/2/2022 della quarta seduta riservata;
- Verbale del 28/2/2022 della seduta pubblica nella quale sono stati resi noti i punteggi attribuiti ai concorrenti e si è proceduto alla redazione della graduatoria finale come di seguito indicato:
 1. RTI Sogepu – Ecocave punti 100
 2. RTI Diodoro Ecologia-TeAm punti 60,21

In considerazione della valutazione delle offerte operata dalla Commissione giudicatrice il concorrente primo in graduatoria risulta quindi il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl.

La Commissione ha rilevato, altresì, che l'offerta della RTI Sogepu Spa e Ecocave Srl, in ragione di quanto disposto dall'art. 86 del D. Lgs. 163/2006, richiamato dal punto 10 della Lettera di invito, risultava anomala in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla Lettera di invito. La Commissione ha dunque inviato, con nota prot. 1901 del 2/3/2022, tutta la documentazione al RUP per gli adempimenti di competenza;

Dato atto che in relazione a quanto sopra riportato in merito alla verifica dell'anomalia dell'offerta il RUP, con nota prot. n. 1935 del 2/3/2022, ha comunicato ad RTI Sogepu-Ecocave quanto segue:

.... "Nel verbale relativo alla seduta pubblica del 28/2/2022 è, altresì, indicato che codesto RTI con riferimento all'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (pag. 34 della Lettera di Invito) ha presentato una offerta anomala in quanto: "sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito".

Come noto tale circostanza si era verificata anche in occasione della precedente valutazione della medesima offerta effettuata dalla commissione giudicatrice all'esito del procedimento poi annullato dalla sentenza TAR Umbria n. 518/2019, riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 39/2021. In tale occasione codesto RTI aveva fornito una serie di dati e informazioni, nell'ambito di una articolata relazione, che, a seguito dell'istruttoria condotta da AURI anche in contraddittorio con la S.V., avevano determinato la conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia effettuato con determinazione n. 135 del 5/4/2019 all'esito del quale lo scrivente RUP aveva dichiarato la congruità e l'affidabilità dell'offerta presentata. In considerazione di quanto sopra esposto con la presente si chiede a codesto RTI di confermare, ove possibile e fatte salve le circostanze sopravvenute che potrebbero incidere sulla sostenibilità complessiva dell'offerta presentata, quanto già comunicato con le note acquisite al protocollo AURI con prot. n. 1612 del 15/2/2019 e prot. n. 2623 del 13/3/2019";

Rilevato che RTI Sogepu-Ecocave con nota prot. n. 2507 del 16/3/2022 ha presentato una relazione denominata "Giustificativo dell'Offerta – aggiornamento marzo 2022" in corso di valutazione da parte di AURI prima di procedere all'aggiudicazione definitiva;

Ritenuto opportuno, all'esito di quanto sopra riportato e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 e comma 8 del D. Lgs. 163/2006, prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione e procedere alla aggiudicazione provvisoria della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl;

Dato atto che ai sensi dell'art. 86-88 del D. lgs. 163/2006 il RUP procederà alla verifica della congruità dell'offerta presentata dall'RTP aggiudicatario provvisorio e alle ulteriori verifiche di legge pededeutiche all'aggiudicazione definitiva;

Visto

- la Lettera di invito;
- il D.Lgs.163/2006;
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall'art. 3;
- l'art. 107, co. 3 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di prendere atto della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di procedere ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 all'aggiudicazione provvisoria della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.u.r.i Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl;
2. di stabilire che l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della congruità dell'offerta dell'RTI aggiudicatario provvisorio e all'espletamento delle ulteriori verifiche di legge;
3. di notificare la presente determinazione ai concorrenti rimasti in gara;
4. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell'Auri.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Rossi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.